

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1680 del 08/04/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' ETICHETTIFICIO DANY SRL - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE - VIA SAN LEO, 24 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE ETICHETTE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE - VIA SAN LEO, 10 E VIA SAN LEO,24
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1745 del 08/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno otto APRILE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' ETICHETTIFICIO DANY SRL - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE - VIA SAN LEO, 24 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE ETICHETTE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE - VIA SAN LEO, 10 E VIA SAN LEO, 24

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Riccione in data 02/12/2020 assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2020/175065 del 02/12/2020 (pratica ARPAE n. 30761/2020) dalla Società **ETICHETTIFICIO DANY SRL** (C.F./P.IVA 03505310403) e s.m.i., avente sede legale in Comune di **RICCIONE - VIA SAN LEO, 24** e produttiva in Comune di **RICCIONE - V. SAN LEO, 10 E V. SAN LEO, 24** intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico);*

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell’11 aprile 2017 dell’Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all’istanza la società esercita l’attività di *FABBRICAZIONE ETICHETTE*;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all’istanza trattasi di **modifica di autorizzazione**;

CONSIDERATO che in data 03/12/2020 PG/2020/175734 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

RITENUTO acquisito il parere del Comune di Riccione, favorevole senza condizioni in quanto non è pervenuto nei tempi previsti dalla conferenza, avvalendosi dell’istituto del silenzio assenso ai sensi dell’art. 14 bis co. 4 della L. 241/90, relativamente all’autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/06); restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito;

VISTO il parere favorevole del Comune di RICCIONE in qualità di ente competente, rilasciato in data 10/12/2020 prot. 77690 acquisito in data 10/12/2020 PG/2020178721, in materia di inquinamento acustico L.447/95;

VISTA la Relazione Tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini PG/2021/43366 del 19/03/2021;

DATO ATTO che la società richiedente l’autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all’adozione dell’AUA a favore della società in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla Società **ETICHETTIFICIO DANY SRL** avente sede legale in Comune di **RICCIONE - VIA SAN LEO, 24** (C.F./P.IVA 03505310403) per l'esercizio dell'attività di **FABBRICAZIONE ETICHETTE** nell'impianto sito in Comune di **COMUNE DI RICCIONE - VIA SAN LEO, 10 E VIA SAN LEO, 24** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento, assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE- Sezione provinciale, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Riccione, Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Arpa Servizio Territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpa alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI
RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

La Società svolge attività di “*Fabbricazione etichette*” attraverso le operazioni di preparazione colori, stampa flessografica, taglio e rifilatura e apposizione collante presso due diversi stabilimenti artigianali in Comune di Riccione Via San Leo, 24 e Via San Leo, 10.

Trattasi di modifica sostanziale di precedente AUA n. 2349 del 16/05/2019.

La situazione pre-modifica vede:

nello stabilimento di via San Leo, 24 la presenza di:

- N.6 macchine per la stampa flessografica collegate rispettivamente alle emissioni E1, E3, E4, E5, E6, E7 ad inchiostri a solvente e UV;
- N.2 macchine per la pulizia dei cliché e dei cilindri anilox con diluente collegate all'emissione E2, alla stessa emissione è collegato il banco dove avviene la preparazione degli inchiostri e l'inchiostrazione dei cliché;
- N.3 tavoli di controllo e la ribobinatura delle etichette che generano emissioni diffuse (ED1).
- N.3 macchine ribobinatrici e per l'incollaggio (colla a base vinilica) che generano emissioni diffuse (ED2 derivante dalle macchine Errepi Michelangelo ed Errepi Galileo, ED3 derivante dalla macchina Errepi Jolly Press);

nello stabilimento in via San Leo, 10 la presenza di:

- N.2 macchine da stampa UV collegate alle emissioni E9 ed E10;
- N.1 macchina per la finitura della stampa collegata all'emissione E8;
- N.2 macchine ribobinatrici e per l'incollaggio (colla a base vinilica) che generano emissioni diffuse (ED4 derivante dalle macchine Errepi Dante e SIAT);

La richiesta di modifica riguarda:

VIA SAN LEO, 24:

- Dismissione del punto di emissione **E1** a seguito dell'eliminazione della macchina flessografica per stampa GUIDE COMBAT 280 (già trasmessa comunicazione di dismissione tramite pec a ARPAE in data 22/07/2020);
- Modifica dimensioni e forma condotta del camino corrispondente all'emissione **E2** e aumento della portata dell'aeriforme;
- Richiesta aumento di quantitativi di materie prime, in particolare di diluenti, vernici e inchiostri conseguente ad aumento della produzione;
- Convogliamento in un nuovo punto di emissione (**E11**) del tavolo di controllo ERREPI GALILEO a cui verrà aggiunta un'appendice con un gruppo colore per la stampa. Questa modifica porta ad una riduzione delle emissioni diffuse ED2 che deriveranno solo dalla macchina Errepi Michelangelo, inoltre le operazioni di incollaggio verranno effettuate con nastro biadesivo;
- Eliminazione della macchina ERREPI JOLLY PRESS e delle conseguenti emissioni diffuse (ED3);

VIA SAN LEO, 10:

- Aggiunta di una macchina per la finitura della stampa digitale tipo DIGIFAST come quella già presente che verrà convogliata nel punto di emissione **E8** già autorizzato;
- Aumento di quantitativi di materie prime per la stampa digitale;

- Riduzione di emissioni diffuse (ED2) a seguito dell'eliminazione del tavolo di controllo SIAT e di utilizzo di nastro biadesivo;

La Società dichiara:

- che il periodo di attività è pari a 288 giorni/anno;
- di non rientrare nelle disposizioni contenute nell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto il consumo di solventi (COV) risulta inferiore alla soglia di cui all'allegato III;
- *non quantificabile* il prodotto finito di etichette stampate;
- di utilizzare i seguenti quantitativi annuali aggiornati di materia prima e prodotti ausiliari nei cicli produttivi:
 - circa 12.000 kg/anno di inchiostri, vernici, catalizzatori (stampa flessografica)
 - circa 4.500 kg/anno di inchiostri UV per digitale (stampa digitale)
 - circa 1.500 kg/anno di diluenti (pulizia attrezzature)
 - circa 200 kg/anno di colle (incollaggio etichette)

Il quadro aggiornato delle emissioni pertanto, a seguito della richiesta di modifica è il seguente:

Punti di emissione convogliati denominati E2-E3-E4-E5-E6-E7,E11, emissioni diffuse ED1, ED2 localizzati in via San Leo n. 24

Punti di emissione convogliati denominati E8-E9-E10 emissioni diffuse ED4 localizzati in via San Leo n. 10.

Per le emissioni **emissioni diffuse** derivanti dalle operazioni meccaniche di taglio etichette, identificate con ED1 e dall'operazione di incollaggio bobine con nastro biadesivo identificate con ED2, nell'edificio di via San Leo, 24 e con ED4 nell'edificio in via San Leo 10, la società ritiene non necessario il convogliamento dell'emissione all'esterno; per le operazioni di taglio ha prodotto una valutazione del rischio chimico e cancerogeno/mutageno.

PRESCRIZIONI

EMISSIONI CONVOGLIATE

E2 –Preparazione inchiostri, vernici - pulizia clichè e cilindri anilox

- Portata: 7.500 Nm³/h.
- Durata: ca 6 h/g.
- Altezza: 5 m.
- Sezione: 0,300 m².
- Temperatura: 22°C.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti CRIAER al punto 4.4.4, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
------------	----------------------------

Sostanze Organiche Volatili (esprese come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione E2 controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

Le operazioni di lavaggio con solventi organici delle apparecchiature per la stampa devono essere eseguite limitando al massimo i quantitativi di solventi impiegati ed effettuate in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero.

E3 – Stampa flessografica con essiccatore

- Portata: 3.000 Nm³/h.
- Durata: ca 16 h/g.
- Altezza: 8,5 m.
- Sezione: 0,096 m².
- Temperatura: 22°C.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti CRIAER al punto 4.4.4, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze Organiche Volatili (esprese come C-organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione E3 controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E4 – Stampa flessografica con essiccatore

- Portata: 3.000 Nm³/h.
- Durata: ca 16 h/g.
- Altezza: 8,5 m.
- Dimensioni: 0,096 m².
- Temperatura: 22°C.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti CRIAER al punto 4.4.4, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze Organiche Volatili (esprese come C-organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione E4 controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E5 – Stampa flessografica con essiccatore

- Portata: 3.000 Nm³/h.
- Durata: ca 16 h/giorno.
- Altezza: 8,5 m.
- Dimensioni: 0,096 m².
- Temperatura: 22°C.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti CRIAER al punto 4.4.4, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze Organiche Volatili (esprese come C-organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione E5 controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E6 – Stampa flessografica con essiccatore

- Portata: 3.000 Nm³/h.
- Durata: ca 16 h/giorno.
- Altezza: 8,5 m.
- Dimensioni: 0,096 m².
- Temperatura: 22°C.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti CRIAER al punto 4.4.4, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
------------	----------------------------

Sostanze Organiche Volatili (esprese come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione E6 controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E7 – Stampa flessografica con essiccatore

- Portata: 3.000 Nm³/h.
- Durata: ca 16 h/g.
- Altezza: 8,5 m.
- Sezione: 0,096 m².
- Temperatura: 22°C.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti CRIAER al punto 4.4.4, pertanto si propongono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze Organiche Volatili (esprese come C-organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione E7 controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E8 – Finitura stampa digitale

- Portata: 1.000 Nm³/h.
- Durata: ca 8 h/g.
- Altezza: 8 m.
- Dimensioni: 0,049 m².
- Temperatura: 22°C.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.

Per le operazioni di stampa non sono previsti limiti alle emissioni come riportato sul punto 4.4.5 del CRIAER;

E9 – Stampa digitale UV

- Portata: 3.000 Nm³/h.
- Durata: ca 16 h/g.
- Altezza: 8 m.

- Dimensioni: 0,096 m².
- Temperatura: 22°C.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.

Per le operazioni di stampa non sono previsti limiti alle emissioni come riportato sul punto 4.4.5 del CRIAER;

E10 – Stampa digitale UV

- Portata: 3.000 Nm³/h.
- Durata: ca 16 h/g.
- Altezza: 8 m.
- Dimensioni: 0,096 m².
- Temperatura: 22°C.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.

Per le operazioni di stampa non sono previsti limiti alle emissioni come riportato sul punto 4.4.5 del CRIAER;

E11 – Stampa flessografica e ribobinatura applicazione colla vinilica (nuovo punto di emissione)

- Portata: 550 Nm³/h.
- Durata: ca 2 h/g.
- Altezza: 8,5 m.
- Dimensioni: 0,049 m².
- Temperatura: 22°C.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti CRIAER al punto 4.4.4, pertanto si propongono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze Organiche Volatili (esprese come C-organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione E11 controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

EMISSIONI DIFFUSE

Viste la valutazione del rischio prodotta per le emissioni da taglio ED1 e considerato che l'operazione di incollaggio (ED2 ed ED4) avviene a mezzo di biadesivo non si ritiene necessario il convogliamento all'esterno; Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. art. 269 comma 4 e art. 270 commi 1 e 2, Allegato

V parte I alla Parte Quinta, in caso di necessità e con apposito provvedimento dell'Autorità Competente, il Gestore sarà tenuto ad adottare misure per contenere le emissioni diffuse.

Altre prescrizioni:

Messa in esercizio: La società deve comunicare la messa in esercizio ad Arpae e Comune, degli impianti nuovi o modificati (E2, E8, E11) con un anticipo di almeno 15 giorni; entro 30 giorni dalla messa in esercizio, gli impianti nuovi o modificati dovranno essere messi a regime.

Controlli di messa a regime: la società, per i punti di emissione nuovi o modificati per i quali è previsto un limite alle emissioni (E2, E8, E11) deve effettuare il rilevamento delle emissioni con gli impianti a regime. I risultati del controllo, da effettuarsi come previsto all'All.VI della parte V del D.Lgs.152/06, in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime, all'Autorità Competente (ARPAE) tramite PEC. Gli esiti degli autocontrolli di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.

- a) L'azienda dovrà annotare le ore di funzionamento degli impianti, i consumi di inchiostri, vernici, diluenti (compresi i solventi per il lavaggio), colle utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae, firmate dal responsabile dell'impianto e a disposizione dei competenti organi di controllo.
- b) Le operazioni di lavaggio con solventi organici delle apparecchiature e dei telai per la stampa devono essere eseguite limitando al massimo i quantitativi di solvente impiegati ed effettuate in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero.
- c) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- d) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla S.A.C. ed alla competente ARPAE area EST Sez. Prov. di Rimini Servizio - Territoriale entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento via PEC (aoom@cert.ARPAAE.emr.it).
- e) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro ove prescritto.

- f) Durante i rilevamenti alle emissioni devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- g) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
Anche nel caso di misure discontinue la concentrazione deve essere calcolata su almeno 1 (uno) campionamento della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose.
In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione (VLE), nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).
un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.
- h) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati di ogni inquinante, durante gli autocontrolli annuali, il gestore eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).
- i) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).
- j) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".
- k) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti g), h), i),j).

- l) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa Area Est - Servizio Territoriale) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo. Le metodiche da utilizzare devono essere scelte a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - ISO -UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- m) I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).
- n) E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpa Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione. Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- Almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
 - Coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.
- o) Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle

postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota >5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo
- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- p) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata e identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

Condizioni di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

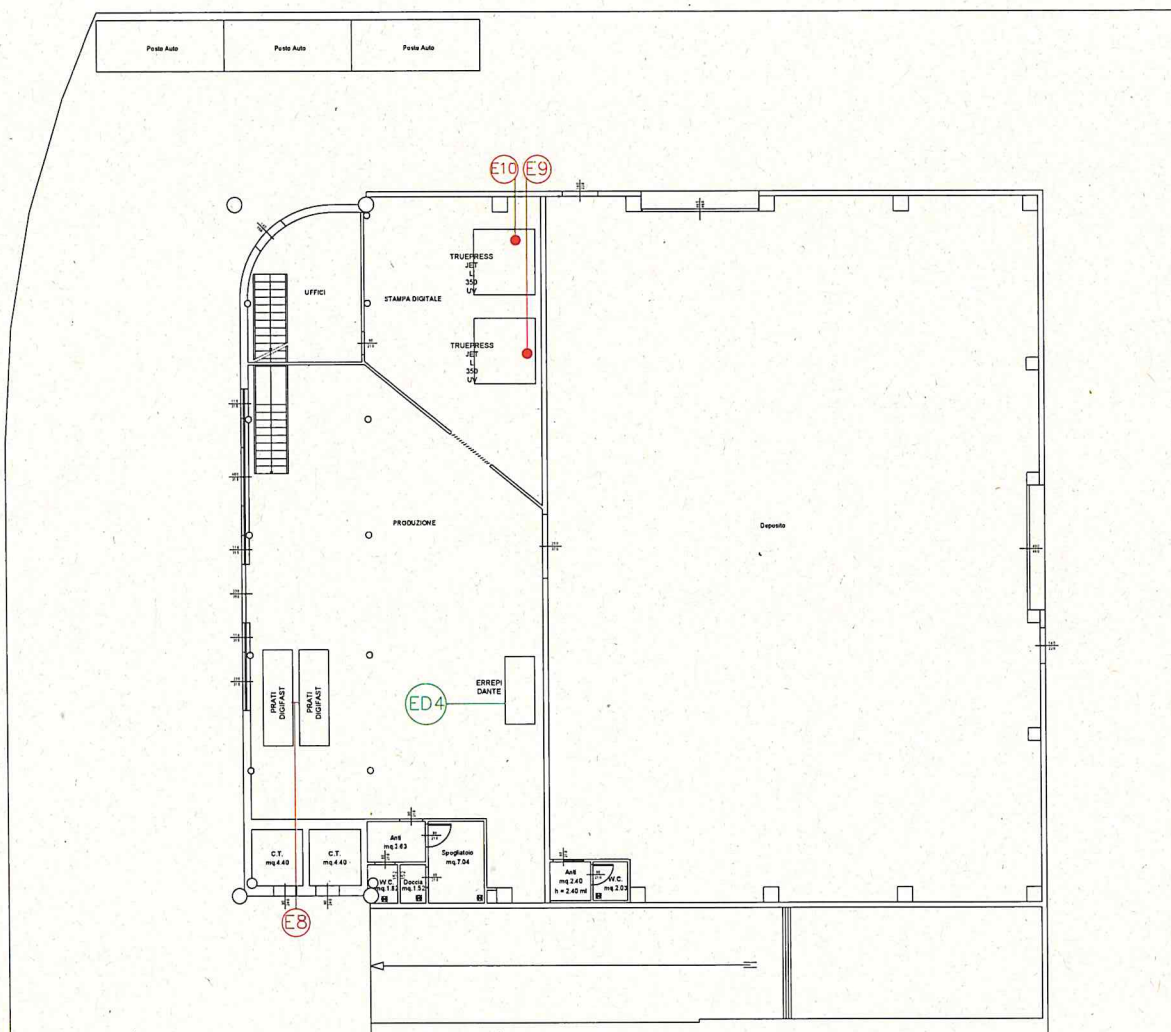
- Temperatura 273 K
- Pressione 101.3 kPascal
- Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 5259:2008
Temperatura e Pressione di emissione, Velocità, Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI 10169:2001; UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)



PIANO TERRA

SCALA 1:200

LEGENDA:

En. PUNTI DI EMISSIONE

EDn. EMISSIONI DIFFUSE



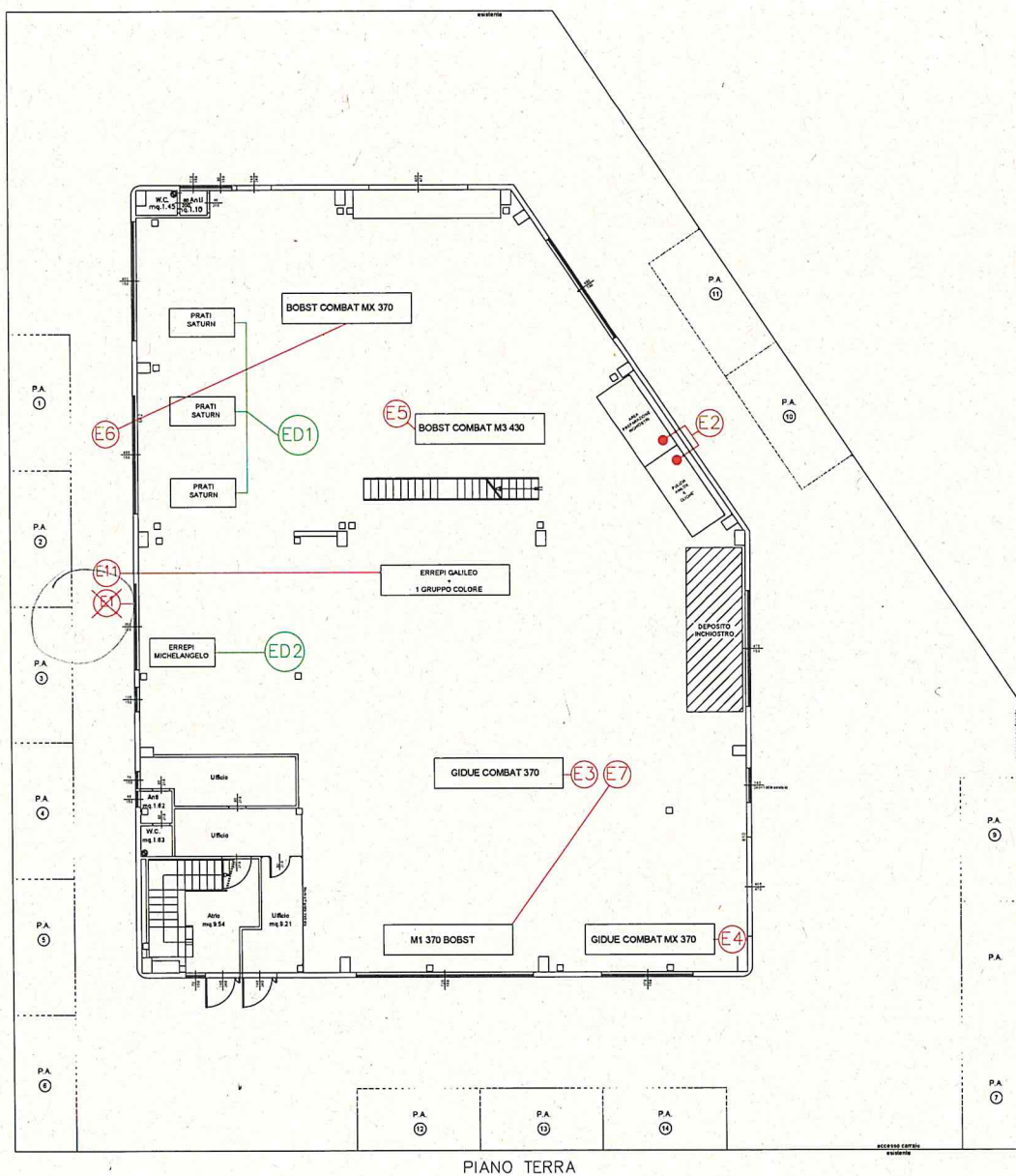
STUDIO ECOSYS srl
S. Giovanni in Marignano (RN)

Consulenza Sicurezza - Qualità - Ambiente - Haccp - Formazione

Oggetto:
Planimetria per modifica alla domanda di autorizzazione emissione in
ai sensi dell'Art. 269 D.lgs 152/04

Elitcheffificio Dany srl
Via San Leo 10, Riccione (RN)

Rev 01 del
30/11/2020



SCALA 1:200

LEGENDA:

En. PUNTI DI EMISSIONE

EDn. EMISSIONI DIFFUSE



STUDIO ECOSYS srl
S. Giovanni in Marignano (RN)
 Consulenza Sicurezza - Qualità - Ambiente - Haccp - Formazione

Oggetto:
 Planimetria per modifica alla domanda di autorizzazione emissione in
 ai sensi dell'Art. 269 D.Lgs 152/04

Elitchefficio Dany srl
 Via San Leo 24, Riccione (RN)

Rev 01 del
 30/11/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.